

COMUNE DI BONATE SOTTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 7 DEL 22-03-2016

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - TASI - IMU: ATTO RICOGNITIVO ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di marzo alle ore 20:45, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

PREVITALI CARLO	P	LAVELLI LUIS	P
SEMPERBONI ELISA	P	BERTULETTI CLAUDIO	P
SANGALLI STEFANO	P	MANGILI LIVIO	P
MONZANI FRANCESCA	P	PANSERI ROBERTO	A
TELI LAMBERTO	P	LOGLIO AUGUSTA ADRIANA	P
RONZONI ELISA	P	RAVASIO SERGIO	P
SCUDELETTI ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. BRAMBILLA FABRIZIO
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI CARLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno:

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	N

Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” espressi dal Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonché degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni.

Illustra il Sindaco, che dà conto della conferma delle aliquote (peraltro bloccate) e delle stime di gettito. Novità sul comodato: riduzione della base imponibile solo per un immobile e previa registrazione del contratto.

Il Consigliere Mangili Livio chiede previsione gettito centrale idroelettrica.

Il Sindaco comunica che si tratta di 55.000 € totali di cui € 15.000 la quota comunale, sulla base della rendita comunicata, suscettibile di rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Consigliere Mangili Livio, nella consapevolezza che non si pagherà più la Tasi, chiede se ci sono informazioni sul trasferimento compensativo da parte dello Stato.

Il Sindaco precisa come non vi siano certezze; in più i tempi di riversamento da parte dello Stato potrebbero dare criticità di cassa. La Tasi aveva scadenza precise che assicuravano flussi di cassa predeterminati. Oggi il Comune è in anticipazione di cassa e quindi si spera che i trasferimenti non tardino.

Il Consiglio Comunale

VISTA la sotto indicata normativa:

-art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 nr.388 che così recita: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

-art.1, comma 169, della legge 27.12.2006 nr.296 che così recita: “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360 che ha istituito – a decorrere dal 1° gennaio 1999 – l’Addizionale comunale all’Imposta sul Reddito

delle Persone Fisiche (IRPEF);

FATTO presente che:

- l'Addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'Addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria - IMU;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 08.09.2014 e s.m., con la quale il è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2015 ad oggetto "Conferma aliquota Addizionale comunale all'Irpef anno 2015" con la quale veniva confermata l'aliquota applicata per l'anno 2014 nella misura dello 0,8 per cento;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 27.03.2015 ad oggetto "Conferma aliquote IMU anno 2015" con la quale venivano confermate per l'annualità 2015 le Aliquote IMU - Imposta municipale propria, come da valori anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2015 ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni per il tributo dei servizi indivisibili (TASI) anno 2015"

VISTA la Legge finanziaria 2016, Legge n. 208/2015, che in materia di Tasi così dispone:

"art. 1 comma 14 " All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

- art. 1, comma 28, “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”.

CONSIDERATO pertanto che l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 risulta così modificato:

“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio”;

CONSIDERATO che l'Ente non ha deliberato nell'anno 2015 la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO altresì del disposto della Legge finanziaria 2016, Legge n. 208/2015, in materia di IMU che così dispone:

-all'art.1 comma 10 la “riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

PRESO ATTO infine del disposto della medesima Legge finanziaria 2016, Legge n. 208/2015, all' art. 1, comma 26, “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI)";

RICHIAMATO il Documento unico di programmazione adottato dalla Giunta comunale con atto n 12 del 26.01.2016, come aggiornato con atto n. 32 del 16.02.2016;

RICHIAMATO lo Schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con DGC n. 33 del 16.02.2016 e presentato al Consiglio comunale con DCC n. 4 del 18.02.-2016;

RITENUTO di confermare per l'anno 2016, l'Addizionale comunale all'IRPEF nella misura oggi vigente (0,8 per cento) come per l'anno 2015;

RITENUTO di confermare per l'anno 2016, le aliquote IMU nella misura vigente per l'anno 2015, con gli opportuni adeguamenti legislativi;

DATO ATTO che per disposizione normativa, L.F. 208/2015, per l'anno 2016 la TASI non è più dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si confermano i valori vigenti nell'anno 2015;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto esclusivamente quale opportuno "atto ricognitivo", ad esplicitazione della volontà espressa di conferma dei valori anche nel recepimento delle nuove disposizioni di legge come sopra citate;

VISTO il Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. n. 118 in data 23.06.2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", poi integrato e rettificato con Dlgs n. 126 in data 10.08.2014;

AI SENSI dell'art.42, del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia;

Con voti favorevoli nr. 9, nessun contrario e nr.3 astenuti (i Consiglieri Mangili Livio, Panseri Roberto e Loglio Augusta), espressi in forma palese da nr.12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa:

- l'aliquota dell'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF Anno 2016, nella misura vigente nell'esercizio 2015, pari allo 0,8%;

- le aliquote IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Anno 2016, nella misura vigente nell'esercizio 2015, come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	Zero
Abitazioni principali A1-A8 – A9 e relative pertinenze	4,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, con esclusione di quelli della categoria D	Esenti per legge
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	Zero
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a: -parenti in linea retta fino al 2° grado (genitori, figli, nonni, nipoti); - parenti in linea collaterale fino al 2° grado (fratelli e sorelle); - affini fino al 1° grado (suocero, suocera, genero, nuora) per le quali si applica l'aliquota del	8,60 per mille
Tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili (aliquota base)	10,40 per mille

2. DI DARE ATTO che per disposizione normativa, L.F. 208/2015, per l'anno 2016 la TASI non è più dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si confermano i valori vigenti nell'anno 2015;

3. DI DARE ATTO che in vigore della disciplina di cui all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, la presente deliberazione viene assunta esclusivamente quale opportuno "atto ricognitivo", ad esplicitazione della volontà di conferma anzidetta;

4. DI DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze-, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 13, c. 13 bis e 15 del DL 201/2011 e s.m.i.;

5 DI RINVIARE a successivo atto la modifica del Regolamento IUC onde recepire i nuovi principi della legge finanziaria 2016;

6 DI DELEGARE il Responsabile IUC – ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge;

7. DI DICHIARARE, con voti favorevoli nr. 9, nessun contrario e nr.3 astenuti (i Consiglieri Mangili Livio, Panseri Roberto e Loglio Augusta), espressi in forma palese da nr.12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo assolvimento delle formalità di invio telematico di cui al punto precedente, nonché ai fini del prosieguo della trattazione dei successivi OdG in materia fiscale previsti nella presente seduta consiliare.

Pareri art.49 e s.m.i. D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Il sottoscritto Luca Luigi Da Ros, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile
Dott. Luca Luigi Da Ros

Il sottoscritto Luca Luigi Da Ros,, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile
Dott. Luca Luigi Da Ros

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
PREVITALI CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
BRAMBILLA FABRIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
Moscato Giovanna

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.8.2000 n.267.

Li, 22-03-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
BRAMBILLA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.8.2000 n.267 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Moscato Giovanna